

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 27 novembre 2013)

INDICE

BITONCI ed altri: sulla situazione di difficoltà e incertezza della finanza pubblica locale (4-01158) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 465	<i>Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	477
BULGARELLI, FUCKSIA: sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (4-00609) (risp. CIRILLO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	470	LAI ed altri: sul Centro di soccorso e prima accoglienza CPSA di Cagliari-Elmas (4-00411) (risp. MANZIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	480
GINETTI, CARDINALI: sulla realizzazione di un parco eolico sul monte Peglia presso Orvieto (4-00430) (risp. CIRILLO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	472	MALAN: sulla partecipazione di Taiwan all'Assemblea triennale dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao) (4-00852) (risp. ARCHI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	486
GIOVANARDI, COMPAGNA: sulla facoltà di apporre il segreto di Stato su fatti relativi a reati di strage e di terrorismo (4-01080) (risp. PATRONI GRIFFI, <i>sottosegretario di</i>		SCILIPOTI: sulla bonifica degli apifici dell'ex fornace FIL siti in Triscioli di Santa Caterina Albanese (Cosenza) (4-00613) (risp. CIRILLO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	488

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI. - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013;

la situazione della finanza pubblica locale risulta estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali *deficit*, in numerosi casi potrebbero essere costrette a rivedere l'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;

la difficoltà attuale degli enti locali è ulteriormente acuita dal fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in un quadro normativo estremamente variabile ed incerto, soprattutto con riferimento al gettito dell'imposta municipale propria, e questo ha portato al differimento del termine per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013;

il decreto-legge n. 102 del 2013 (art. 8) reca un'ulteriore proroga, rispetto a quelle già precedentemente intervenute, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, fissandolo alla data del 30 novembre 2013, facendo così coincidere tale adempimento con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, e l'ulteriore proroga deriva dalla necessità di consentire agli enti locali di acquisire maggior certezza sull'entità delle proprie entrate, in considerazione delle numerose modifiche legislative apportate in corso d'anno nella materia;

il decreto-legge n. 54 del 2013 (art. 1) ha sospeso, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'IMU per determinate categorie immobiliari e, secondo quanto previsto, tale sospensione operava nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi;

la compensazione disposta copre solo parzialmente le risorse incassate dai Comuni per il gettito IMU complessivo incassato nel 2012 che, ad aliquota *standard* del 4 per mille, ammontava per il comparto a circa 3,8 miliardi di euro;

mentre i Comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione hanno già impegnato, quando non speso, le risorse iscritte in funzione del gettito IMU previsto ad inizio anno, i Comuni che devono ancora predisporre i bilanci preventivi non hanno ad oggi conoscenza precisa delle risorse che saranno loro a disposizione come ristoro per il mancato incasso dell'imposta, e questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nel caso in cui il rimborso non fosse in linea con le previsioni attese;

l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera *b)*, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno del Fondo di solidarietà comunale il quale è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

alla lettera *d)* dispone che, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo, tenendo anche conto per i singoli Comuni degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)* del medesimo comma 380, della definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*, della dimensione demografica e territoriale, della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale, della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera *e)* sulle risorse complessive per l'anno 2012, delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

sono state recentemente comunicate ai Comuni le risorse a valere sul Fondo di solidarietà comunale (FSC) 2013, determinate sui criteri sopra descritti, e in numerosi enti tali risorse ammontano a zero;

in numerosi casi, tuttavia, gli enti locali, soprattutto in Veneto, stando a tali quantificazioni, si ritrovano nella paradossale situazione di dover restituire allo Stato risorse, cosicché, di fatto, il valore del FSC 2013 loro spettante risulta oggi negativo;

l'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 stabilisce come, nelle more di una riforma complessiva della tassazione immobiliare, con riferimento alla seconda rata dell'anno 2013 dell'IMU, i Comuni possano equiparare all'abitazione principale le abitazioni non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, e che a ciascun Comune spetta la definizione di criteri e modalità per l'applicazione dell'agevolazione, anche con riferimento al limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (I-SEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;

il comma 2 stabilisce anche il ristoro a favore dei Comuni del minor gettito derivante dalla disposizione, nella misura massima di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013;

la copertura necessaria è rinvenuta nella riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero;

i Comuni possono modificare le aliquote di imposta, in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge e comunque entro il termine massimo del 30 novembre, ma alla luce delle evidenti difficoltà di redigere i bilanci previsionali, peraltro resa più complessa dal fatto che a fronte della vigente normativa sugli immobili D, il cui gettito da quest'anno sarà interamente riversato nelle casse dell'erario, è presumibile supporre come numerosi enti locali saranno costretti ad aumentare le aliquote su tutti gli altri immobili al fine di compensare il gettito oggi mancante dalle disposizioni dello Stato centrale, determinando così un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno, alla luce dell'incertezza relativamente alle risorse economiche a disposizione dell'ente e dell'imminente scadenza del 30 novembre, precisare chiaramente quando verranno comunicate agli enti locali le risorse a valere per l'esercizio 2013 per la compensazione della prevista soppressione della seconda rata IMU sulla abitazione principale;

se ritenga di rivedere le metodologie e i criteri con i quali sono state definite le risorse del Fondo di solidarietà comunale 2013, in particolare modo verificando i casi di quei Comuni che oggi sono nella situazione di restituire parte delle risorse allo Stato;

se ritenga di promuovere iniziative, anche di carattere legislativo, per garantire il ristoro a favore di quei Comuni che hanno equiparato, per il 2013, le abitazioni principali non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali,

precisando altresì i criteri e le modalità con i quali si provvederà al riparto di tali risorse.

(4-01158)

(22 novembre 2013)

RISPOSTA. - In via preliminare occorre precisare che per le specificità dei quesiti posti sono stati richiesti elementi di riscontro anche al Ministero dell'economia e delle finanze che assume mirate iniziative per conseguire la riduzione dell'indebitamento, il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, nel quadro del programma di risanamento finanziario.

In tale contesto, il Governo è intervenuto più volte per consentire, da un lato, il mantenimento di efficaci limiti alla spesa complessiva degli enti locali e, dall'altro lato, per attenuare alcuni effetti limitativi dell'operatività dei servizi resi dagli stessi enti, spesso costretti ad affrontare una prolungata situazione straordinaria di contenimento della disponibilità di cassa.

Per corrispondere a tali esigenze il Ministero dell'interno ha adottato due decreti con i quali è stato ripartito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei Comuni, in proporzione alle stime di minor gettito di imposta municipale propria relativa a immobili posseduti dagli stessi enti, e un contributo di 2 miliardi e 302 milioni di euro a titolo di rimborso per minor gettito Imu della prima rata dell'anno 2013. Entrambi hanno trovato immediata applicazione, avendo il Ministero provveduto ad effettuare i pagamenti delle singole quote spettanti a ciascun Comune durante il mese di ottobre.

Inoltre, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che aveva pure espresso il proprio parere favorevole in merito ai testi dei due decreti è stato raggiunto un accordo in merito al contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri di formazione e di riparto del nuovo Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2013, quantificato in circa 7 miliardi di euro.

Sulla questione relativa alla seconda rata Imu, il Ministero dell'economia ha comunicato che vengono valutate alcune proposte emendative che prevedono la cancellazione del versamento per le sole abitazioni principali, pertinenze e assimilabili. La normativa dovrà contenere l'indicazione di un nuovo equivalente contributo a ristoro del minor gettito Imu.

Pur trattandosi di modifiche normative ancora in fase di definizione, si può ritenere che tutti i successivi adempimenti non dovrebbero comportare perdite significative di gettito tributario per i Comuni.

Per quanto riguarda, invece, il Fondo di solidarietà comunale 2013, risulta che soltanto una percentuale assai limitata di Comuni si trova nella situazione particolare di dover restituire una parte di somme allo Stato, avendo comunque precedentemente percepito acconti superiori rispetto a quanto effettivamente spettante per l'intero anno. Si tratta di poco più di 150 Comuni, tenuti a restituire complessivamente un importo totale di circa 45 milioni di euro (corrispondente allo 0,6 dell'intero Fondo di solidarietà).

Sono stati registrati, invece, alcuni casi per i quali il gettito Imu ad aliquota *standard* è risultato superiore al livello di trasferimenti erariali soppressi. Si tratta di 309 Comuni obbligati a corrispondere 169 milioni di euro, pari al 3,59 per cento della quota Imu di alimentazione del Fondo di solidarietà, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2013.

Relativamente al gettito Imu, il Ministero dell'economia ha evidenziato che la stima è stata effettuata sulla base delle risultanze della verifica del gettito Imu 2012, tenendo conto anche delle modifiche normative previste per il 2013, quali le variazioni dei moltiplicatori per gli immobili di categoria D e le modifiche delle riserve erariali.

Al riguardo, sono state presentate alcune proposte emendative al disegno di legge di stabilità che prevedono la necessità di procedere, entro il mese di marzo 2014, a una verifica del gettito Imu 2013, in particolare per ciò che riguarda i fabbricati di categoria D. Tale verifica, secondo lo stesso Dicastero, potrebbe rappresentare la sede idonea per eventuali modifiche alle stime di gettito dell'Imu 2013.

Inoltre, è già stato avviato l'*iter* per il decreto del Ministro dell'interno con il quale si dovrà provvedere al ristoro dell'ulteriore minor gettito Imu, derivante ai Comuni che provvederanno ad equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzate come abitazione principale.

Peraltro il termine per decidere di avvalersi di tale opzione, attraverso la modifica dei regolamenti comunali, non è ancora scaduto, essendo coincidente con quello dell'approvazione del bilancio di previsione, prorogato, come noto, al 30 novembre 2013. Solo dopo tale scadenza, pertanto, si potrà procedere alla completa ricognizione degli enti che avranno esteso il trattamento fiscale assai più favorevole, derivante dalla predetta equiparazione, e dunque sarà anche possibile stimare l'importo da attribuire ai singoli Comuni a titolo di ristoro.

Si osserva, infine, che le notizie relative ai dati riferiti alle singole quote delle risorse del Fondo messe a disposizione di ciascun Comune sono consultabili sia sul sito della Conferenza Stato-città che, in particolare, sul sito della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(27 novembre 2013)

BULGARELLI, FUCKSIA. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

il proliferare di antenne per le telefonia mobile, che si aggiungono alle altre tecnologie che producono radiazioni elettromagnetiche, preoccupa gli scienziati, e la popolazione ormai mondiale, per la sua rapida espansione e soprattutto per la mancanza di studi preventivi sulle conseguenze di questi impianti per la salute delle persone;

a titolo di esempio, il rapporto "Bioinitiative 2012. A rationale for biologically-based exposure standards for low-intensity electromagnetic radiation", compilato da ricercatori di diversi Paesi, allerta sui possibili gravi rischi per la salute causati da esposizione a radiazioni elettromagnetiche;

la IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) nel maggio 2011 ha classificato i campi elettromagnetici di radiofrequenza come possibili cancerogeni di classe 2B sulla base degli studi sul cancro indotto dai telefoni cellulari;

la legge quadro sull'*elettrosmog* n. 36 del 2001 prevede di attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione europea;

la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1815 del 27 maggio 2011 invita i Paesi membri a fissare limiti cautelativi di esposizione alle microonde per lungo termine ed in tutti gli ambienti indoor, in accordo con il Principio di Precauzione, che non superino gli 0,6 Volt/metro e nel medio termine ridurre questo valore a 0,2 V/m;

la risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 dal titolo "Valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004/2010" enuncia l'aumento dei casi di elettrosensibilità e raccomanda di "ridurre l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche";

considerato che:

in Italia il limite di legge è fissato a 6 V/m (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003), ma nel suddetto rapporto di Bioinitiative 2012 e in numerose risoluzioni di scienziati indipendenti come l'International commission for electromagnetic safety (ICEMS), citati anche dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo come riferimenti scientifici indipendenti, si promuove l'abbassamento dei limiti di sicurezza a 0,6 V/m, in quanto gli attuali *standard* non si basano sulle evidenze biologiche; Bioinitiative 2012 raccomanda "di non superare i 0,6 V/m, e nel medio termine, ridurli a 0,2 V/m";

addirittura il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ("decreto sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, determina, di fatto, una possibile esposizione a livelli di campo elettromagnetico a radiofrequenza maggiori di 6 V/m per limitati periodi nell'arco della giornata, a causa del fatto che i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità devono intendersi ora quali medie sulle 24 ore;

ad esempio, nel 2009, 16 città francesi hanno deciso di imporre il limite dei 0,6 V/m nei loro territori,

si chiede di sapere:

se, dal momento che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa il limite a 6 V/m è del 2003, dunque di 10 anni fa, alla luce delle conoscenze acquisite in questi anni e delle raccomandazioni degli scienziati, non sia il caso di rivedere i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici;

se il Governo non ritenga opportuno prevedere un sistema di monitoraggio più efficace, con controlli più frequenti, nel tempo e nello spazio, sul territorio nazionale;

se non ritenga opportuno prevedere criteri più stringenti per l'autorizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, per i quali si verifica, molto spesso, una sovrapposizione di emissioni di più gestori, in singoli punti cittadini, spesso senza una reale necessità di ulteriore copertura di segnale.

(4-00609)

(23 luglio 2013)

RISPOSTA. - Occorre preliminarmente evidenziare che, in riferimento alla normativa vigente in Italia sui valori limite, l'emanazione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita 2.0) ha introdotto alcune disposizioni integrative sulla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36,

recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. È bene sottolineare che l’operatività delle nuove misure è condizionata alla emanazione delle linee guida, che in attuazione del decreto-legge devono essere elaborate dall’Ispra e dalle Arpa/Appa e, successivamente, approvate dal Ministero. Inoltre è previsto un aggiornamento delle stesse con periodicità semestrale su indicazione del Ministero che provvederà all’approvazione.

In riferimento al quesito in merito all’opportunità di prevedere un sistema di monitoraggio più efficace, la legge 22 febbraio 2001, n. 36, stabilisce i principi fondamentali diretti alla tutela della salute, del lavoro dell’ambiente e del paesaggio. In particolare, la tutela della salute viene conseguita attraverso la definizione di 3 differenti tipologie di limiti: limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità. L’art. 14 attribuisce alle amministrazioni provinciali e comunali le competenze in materia di controllo e vigilanza sanitaria, che per lo svolgimento di tale attività si avvalgono delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.

Infine, a risposta al quesito in merito alla procedura di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, occorre evidenziare che la tutela della popolazione viene assicurata attraverso la verifica della compatibilità del progetto con i limiti normativi, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Infatti, prima di qualunque attività inerente all’installazione di un nuovo impianto, l’autorizzazione dell’amministrazione comunale è subordinata al parere tecnico dell’Arpa territorialmente competente.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare

CIRILLO

(19 novembre 2013)

GINETTI, CARDINALI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

la Costituzione della Repubblica italiana all’art. 9 dei Principi fondamentali così recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;

il paesaggio italiano è il risultato di millenni di storia in cui civiltà e culture diverse si sono succedute ed intersecate nella sua struttura costi-

tuandone bellezza e identità culturale. Ciò che inoltre distingue la complessità dei caratteri storici del paesaggio italiano, rispetto ad altri paesaggi europei, è la molteplicità e la stratificazione delle impronte che le molte civiltà che vi sono susseguite hanno lasciato nel territorio e nelle forme di boschi e campagne e insediamenti urbani. Civiltà che hanno poi dato al nostro territorio un grandissimo contributo di specie vegetali, tecniche di coltivazione, modi di captazione e uso dell'acqua, costruzioni e manufatti, tanto da far assumere al paesaggio italiano un valore storico del tutto particolare rispetto agli altri Paesi europei. Paesaggio che per l'Italia tutta costituisce una ricchezza economica di inestimabile valore per la nostra nazione e che deve essere tutelata;

è notizia del mese di aprile 2013, riportata da quotidiani locali umbri e anche da un servizio del Tg2 delle ore 13, che conferma la realizzazione di un campo eolico sul monte Peglia, in provincia di Terni, a pochissimi chilometri dalla città di Orvieto, e descrive le relative proteste dei cittadini e di alcuni comitati;

si apprende poi da vari articoli presenti *on line* che, con la presentazione di due progetti alla Provincia di Terni, la società Innova wind, con sede a Napoli e capitale sociale di 10.000 euro intende installare, sul monte Peglia: 18 torri eoliche ognuna alta 150 metri e rotori di 82 metri di diametro; basamenti in cemento per un totale di 6 ettari; nuove strade di collegamento tra torre e torre; due imponenti sottostazioni elettriche ed elettrodotti per l'innesto alla rete elettrica nazionale;

il campo eolico sarebbe poi visibile da più orizzonti e da elevata distanza, tra l'altro anche dal duomo di Orvieto, capolavoro del gotico e neogotico italiano del XVI secolo, che rendono la città umbra famosa in tutto il mondo;

il consiglio provinciale di Terni ha inoltre recentemente bocciato, all'unanimità, con un ordine del giorno, il progetto di installazione delle pale eoliche,

si chiede di sapere:

se quanto riportato corrisponda al vero;

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito;

se presso uffici preposti dei Dicasteri competenti giacciono richieste di autorizzazioni paesaggistiche per le installazioni delle pale eoliche sul monte Peglia;

quali iniziative urgenti intendano adottare per scongiurare il deturpamento del paesaggio circostante la città di Orvieto;

se non ritengano necessario verificare, anche attraverso gli uffici territoriali competenti, se il campo eolico è compatibile con i parametri di rischio idrogeologico nell'area individuata.

(4-00430)

(26 giugno 2013)

RISPOSTA. - Il Dicastero si è immediatamente attivato per acquisire ogni utile informazione riguardo all'atto di sindacato ispettivo. Il competente Ufficio territoriale del Governo ha riassunto, peraltro, nel modo che segue, la fattispecie segnalata, confermando che il 26 luglio 2012 la società Innova Wind a r.l., con sede legale a Napoli, via Andrea Isernia n. 28, ha presentato alla Provincia di Terni due istanze finalizzate alla costruzione di un parco eolico costituito da due impianti per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte energetica rinnovabile eolica, il primo di potenza pari a 23 MWp a San Venanzo, località "La Montagna", mentre il secondo pari a 18,4 MWp nei comuni di Parrano e San Venanzo, località "Poggio della Cavallaccia".

I due impianti eolici, costituiti da complessivi 18 areogeneratori di altezza pari a 108 metri, con diametro dei rotori di 82 metri, 15 dei quali da realizzare nel comune di San Venanzo e i rimanenti 3 a Parrano, interesserebbero circa 12.000 metri quadrati di crinale del monte Peglia, zona di particolare valenza ambientale, ricadente nell'area naturale protetta dello STI-NA (sistema territoriale di interesse naturalistico ed ambientale a cui aderisce il Comune di San Venanzo) e situata nelle immediate vicinanze del parco naturalistico Elmo-Melonta.

Il 23 gennaio 2013, peraltro, l'amministrazione comunale di San Venanzo, con deliberazione n. 19, ha espresso parere contrario alla realizzazione degli impianti, diffidando la Provincia al rilascio di alcuna autorizzazione inerente. Ha ritenuto, infatti, che il progetto di parco eolico sia incompatibile con l'ambiente naturale del sito prescelto per la sua realizzazione, in quanto comporterebbe, tra l'altro, il disboscamento dell'area montana, lo sconvolgimento della rete viaria esistente e delle attività economiche-turistiche presenti nella frazione "Ospedaletto" di San Venanzo, situata a brevissima distanza dai progettati areogeneratori.

L'amministrazione comunale di Parrano, nel condividere tale iniziativa, avrebbe inteso, nel contempo, organizzare un'apposita mobilitazione coinvolgendo i sindaci del comprensorio nord-orvietano.

È stato riferito, altresì, che le associazioni ambientaliste locali e i comitati di cittadini dell'orvietano hanno organizzato diverse assemblee pubbliche finalizzate a sensibilizzare la popolazione ivi residente, stimata in circa 2.800 abitanti.

Il 9 aprile 2013 il Consiglio provinciale di Terni ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che, pur riconoscendo il valore sociale ed economico delle nuove tecnologie volte alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ha ribadito la necessità di preservare l'integrità paesaggistica e ambientale delle aree interessate, confermando le ferma contrarietà alla realizzazione di un parco eolico sul monte Peglia.

Del resto, è noto che gli impianti eolici a terra rientrano nella competenza delle Regioni, sia per quanto attiene alla valutazione di impatto ambientale, sia per quanto riguarda l'autorizzazione alla realizzazione, salvo delega alle Province. Tale tipologia di impianti, infatti, è ricompresa negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi alle opere per le quali è richiesta la VIA regionale, mentre l'autorizzazione regionale è prevista ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

In particolare per il caso in esame, la Provincia di Terni, la quale è competente a seguito di delega regionale alla gestione del procedimento di autorizzazione unica, ha fatto presente che a seguito della presentazione delle istanze a cura della Innova Wind, e una volta ritenute queste "accogliabili" secondo le procedure definite con il pertinente regolamento regionale (approvato con delibera di Giunta n. 1466 del 29 dicembre 2011), sono state sottoposte alle valutazioni della Conferenza dei servizi al solo fine di accertare, in via preliminare, anche la loro "procedibilità".

All'esito positivo delle pertinenti valutazioni, i termini di decorrenza dei procedimenti autorizzativi sono stati comunque sospesi in attesa che il soggetto proponente producesse le integrazioni documentali ritenute indispensabili dalla Conferenza, per consentire, qualora ritenute conformi alle richieste, la conseguente attivazione delle procedure di VIA, obbligatorie e vincolanti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Solo in tale ambito, così, potrà essere effettuato il primo dettagliato esame della pertinente progettazione, e procedere alle conseguenti valutazioni di merito nel rispetto della vigente normativa di settore per gli aspetti paesaggistici e ambientali.

In tale occasione, in particolare, e con riferimento alla presenza nella zona interessata del sito SIC IT 5220003 "bosco dell'Elmo (monte Peglia)", dovrà essere svolta la necessaria valutazione di incidenza, la quale, si ricorda, ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitari (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS). La procedura, introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti, è stata introdotta in Italia dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, il quale prevede, al comma 3, che i proponenti di interventi che, non direttamente finalizzati a realizzare interventi di conservazione e tutela sul sito stesso, devono presentare, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto a individuare e valutare i

principali effetti che detti interventi, singolarmente o congiuntamente ad altri, possono avere sul sito interessato, tenuto conto dei corrispondenti obiettivi di conservazione.

Appare opportuno, altresì, segnalare che in attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2011 nonché del decreto 10 settembre 2010, concernente le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali, la Regione Umbria, con il proprio regolamento n. 7 del 29 luglio 2011, ha individuato, tra l'altro, le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, nell'allegato C del regolamento, nel paragrafo intitolato "Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile colica di altezza superiore a 8 metri e potenza superiore a 50 KW", sono individuate le aree nelle quali è preclusa l'installazione di impianti con generatori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore ai 40 metri, come quelli oggetto delle istanze. Esse riguardano, in sintesi: 1) insediamenti esistenti che rivestono valore storico-culturale e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti in aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali; 2) aree interessate da singolarità geologiche; 3) terreni con presenza di produzioni agricole di qualità; 4) parchi nazionali, interregionali e regionali; 5) aree della rete Natura 2000; 6) "beni paesaggistici" come definiti dagli articoli 136 e 142, comma 1, lett. *b*), *g*), *i*) e *m*), del decreto legislativo n. 42 del 2004; 7) aree di particolare interesse agricolo; 8) aree ad alta esposizione panoramica come individuate nei pertinenti strumenti di pianificazione; 9) aree di pertinenza di aeroporti, sia militari che civili, in conformità alle prescrizioni con tenute nelle pertinenti circolari dello Stato maggiore dell'Aeronautica e dell'ENAC.

Con riferimento, infine, a quanto specificatamente richiesto in ordine all'eventuale presentazione presso i competenti uffici di richieste di autorizzazioni paesaggistiche per l'installazione di pale eoliche sul monte Peglia, corre l'obbligo di segnalare che il Servizio valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, promozione e coordinamento progetti comunitari della Regione Umbria, il quale è l'ufficio competente a svolgere le funzioni afferenti alla vigilanza sui beni paesaggistici ai sensi dell'art. 155 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha precisato che allo stato, nessun procedimento amministrativo relativamente a progetti di campi eolici da insediare sul monte Peglia, e/o ad eventuali procedure urbanistiche connesse, risulta attivato presso la Regione, né è stato richiesto alcun parere al riguardo.

Fermo restando tutto ciò, questo Ministero, pur in assenza di qualsivoglia competenza nell'ambito del processo autorizzativo, ma tuttavia alla luce delle funzioni attribuitegli quale garante dell'integrità dei siti di Natura

2000 nei confronti dell'Unione europea e nell'ambito di una più generale funzione di tutela dell'ambiente e del territorio, stante la rilevanza degli interessi ambientali in gioco, i quali saranno comunque tutelati con l'ineludibile procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, provvederà ad adottare ogni lecita e possibile iniziativa, anche mediante un costante monitoraggio della situazione in atto, finalizzata a garantire il massimo rispetto delle procedure appositamente dettate a salvaguardia dell'integrità del territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare

CIRILLO

(19 novembre 2013)

GIOVANARDI, COMPAGNA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo.* - Premesso che:

la manifestazione svoltasi a Milano il 25 aprile 2013 ha riproposto, in vari interventi e commenti, la questione dell'opportunità di abrogare le disposizioni di legge che consentono di opporre, da parte dell'Esecutivo, il segreto di Stato per i reati di strage e di terrorismo;

nell'ordinamento italiano non sembra esistere tale possibilità, né storicamente mai, da parte di alcun Governo, si è opposto ai magistrati il segreto di Stato nel corso delle indagini su piazza Fontana, sul delitto Moro, sulla strage della stazione di Bologna, su Ustica, eccetera;

l'idea che possa essere lo Stato stesso ad ostacolare la ricerca della verità su stragi e terrorismo ingenera nell'opinione pubblica ansia, sfiducia, preoccupazione,

si chiede di sapere se il Governo intenda chiarire che cosa prevede la legislazione vigente in materia.

(4-01080)

(5 novembre 2013)

RISPOSTA. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo concernente l'opportunità dell'abrogazione della normativa che concede all'Esecutivo la facoltà di opporre il segreto di Stato per i reati di strage e di terrorismo, si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base di quanto rappresentato dalle competenti strutture.

Con riferimento al quesito mirato ad ottenere un chiarimento sulla legislazione vigente in materia di opposizione del segreto di Stato per i reati di strage e di terrorismo, si evidenzia che la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, ha novellato l’impianto normativo relativo al segreto di Stato e ai Servizi per l’informazione e la sicurezza, precedentemente regolato dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Con la recente riforma del 2007 si è sensibilmente esteso l’ambito del divieto: il ricorso al segreto è stato, infatti, tassativamente escluso, non solo relativamente a “fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale”, ma anche “a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale”, fattispecie che rendono evidente l’intento del legislatore di vietare, senza possibilità di fraintendimento alcuno, la “secretazione” di notizie, informazioni e documenti relativi a reati di particolare gravità ed allarme sociale.

Segnatamente, l’art. 204 del codice di procedura penale sulla “Esclusione del segreto” stabilisce che non possono costituire oggetto del segreto previsto dagli artt. 201 (segreto di ufficio), 202 (segreto di Stato) e 203 (segreto su informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti previsti dagli articoli 285 (devastazione, saccheggio e strage), 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 422 (strage) del codice penale. Proprio sotto quest’ultimo profilo, il testo del 1977 già vietava il ricorso alla “secretazione” relativamente a “fatti eversivi dell’ordine costituzionale”.

In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale: il supremo consesso adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

Quando il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di non confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Del provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale ultima previsione è da coordinarsi con il comma 2 dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, il quale stabilisce che, quando perviene la comunicazione del provvedimento di rigetto dell’eccezione di segretezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto se ritiene che non ricorrano i presupposti che escludono il segreto medesimo, perché il fatto, la notizia o il

documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi 30 giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.

Il segreto di Stato è espressamente disciplinato dall' art. 39 della legge n. 124 del 2007, il quale prevede che siano coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con loro, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato, apposto su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto a loro funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. Il vincolo cessa quando vengono meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione e comunque la sua durata non può essere superiore ai 30 anni.

Il Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS) ha precisato che l'organica disciplina introdotta dalla legge n. 124 individua proprio nel DIS l'ufficio del quale il Presidente si avvale per l'esercizio delle proprie specifiche prerogative in tema di opposizione del segreto.

Il quadro ordinamentale in *subiecta materia* è stato completato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.4 del 2011, che ha introdotto prescrizioni intese a disciplinare le modalità di gestione in sicurezza delle relative informazioni quali, ad esempio, quella contenuta nell'art.72 che prevede un sistema di monitoraggio costante dei segreti di Stato, istituendo (presso l'Ufficio centrale per la segretezza- UCSe) l'ufficio inventario ove confluiscono, previa trasmissione dalle amministrazioni che li hanno in custodia, i dati identificativi dei singoli segreti e degli atti ne sono incisi.

In tale quadro normativo di riferimento trova collocazione la recente ricognizione, condotta presso tutte le amministrazioni dello Stato, in attuazione del citato art. 72 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativa ai segreti attualmente vigenti. Tale sistema consente al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre, per il tramite del DIS, di un quadro aggiornato relativo ai segreti di Stato esistenti presso le pubbliche amministrazioni che, in virtù del comma 5 dell'art.72, viene portato a conoscenza del COPASIR nell'ambito della relazione semestrale che il *premier* presenta all'organo di controllo parlamentare.

Infine, la recente direttiva del 14 febbraio 2012, emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle sue prerogative, fornisce indirizzi volti ad assicurare una completa e aderente attuazione della disciplina da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, al fine di circoscrivere il ricorso all'istituto entro regole e limiti, anche temporali, circoscritti e verificabili.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

PATRONI GRIFFI

(19 novembre 2013)

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la recente massiccia e tragica ondata di sbarchi degli immigrati a Lampedusa ha determinato lo smistamento dei profughi presso vari CPSA e CPA;

i CPSA (centri di soccorso e prima accoglienza) e CPA (centri di prima accoglienza) sono strutture adibite a prestare primo soccorso e la prima accoglienza ai migranti soccorsi in mare in attesa di un loro trasferimento in altri centri;

i 4 centri adibiti a questa funzione sono i CPSA di Lampedusa (con capienza di 381 posti) e di Elmas-Cagliari (con capienza di 220 posti) e i CPA di Ragusa Pozzallo (con capienza di 172 posti) e di Otranto, che apre solo in condizioni di emergenza;

in questi giorni con 2 diversi trasferimenti di 110 profughi per volta è stata saturata la capienza del CPSA di Elmas, ubicato in prossimità dell'aeroporto civile;

tali episodi sono stati posti in particolare evidenza dagli organi di informazione rievocando le criticità delle precedenti esperienze che hanno determinato, anche a causa delle difficoltà abitative e della lamentata tutela dei diritti degli ospiti, incendi e danneggiamenti alle strutture, scontri tra agenti e immigrati e l'invasione dell'area aeroportuale con conseguente interruzione del traffico aereo;

i sindacati di polizia hanno rilasciato preoccupate dichiarazioni sul tema della sicurezza, tanto da considerare il centro una sorta di "bomba ad orologeria", che potrebbero ingenerare allarmismi tra l'opinione pubblica,

paventando rischi per l'ordine e la sicurezza pubblici, tra cui un possibile aumento dei reati contro il patrimonio;

appare opportuno affrontare il complesso tema dell'accoglienza dei profughi con un approccio che vada oltre le politiche strettamente securitarie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia fornito opportune direttive per l'esecuzione delle procedure di accoglienza in termini di regolarità degli adempimenti, sicurezza delle persone, rispetto dei diritti umani, rassicurazione dell'opinione pubblica che se non opportunamente informata potrebbe attivare pericolosi processi di rifiuto e discriminazione;

se abbia riscontrato l'adeguatezza della struttura, la sua agibilità, le dotazioni logistiche e del personale addetto alla vigilanza ed assistenza;

se possa assicurare una limitata temporaneità dell'accoglienza, senza che la stessa possa assumere connotati paradetentivi, in quanto si tratta nella stragrande maggioranza di persone libere nella condizione giuridica di profughi o richiedenti asilo e/o protezione internazionale e, in quanto tali, titolari di precise garanzie riconosciute dalla legislazione;

se non ritenga opportuno attivarsi per quanto di propria competenza al fine di modificare la normativa, che regola l'intero sistema, derivata da una pluralità di provvedimenti che non sempre definiscono puntualmente i tempi massimi di permanenza nelle strutture, le modalità di trattenimento dei migranti e i diritti di assistenza che a questi devono essere riconosciuti come nel caso dei CPSA e dei CPA. Una "normativa incerta e lacunosa" che si presta a "interpretazioni difformi e ad applicazioni discrezionali" e all'attuazione di "forme di detenzione arbitraria", come ha evidenziato il rapporto "Costi disumani. La spesa pubblica per il contrasto dell'immigrazione irregolare", presentato il 30 maggio 2013 presso la Camera dei deputati;

se consideri condivisibili le considerazioni "tecniche", contenute nel rapporto, che discendono dalle seguenti osservazioni di *policy*: il mantenimento del sistema di detenzione amministrativa svolge allo stato una funzione del tutto residuale ai fini di un efficace "contrasto dell'immigrazione irregolare" mentre sottopone i migranti a gravi violazioni dei diritti umani fondamentali che non sono accettabili in uno Stato di diritto; la chiusura di quelli che qualcuno non esita a definire "luoghi di internamento e di segregazione" è urgente, è possibile, ed è auspicabile anche nell'ottica di ridurre la spesa pubblica inefficiente; l'attuale contesto politico, il cui esito è incerto, rende difficilmente attuabile una, pur necessaria, riforma complessiva della legislazione in materia di immigrazione nel breve termine. È però possibile ridurre immediatamente il periodo massimo di permanenza nei centri

riportandolo a un massimo di 30 giorni e dare attuazione alla circolare che imponeva l'identificazione dei cittadini stranieri detenuti in carcere all'interno delle stesse strutture carcerarie;

quali siano le valutazioni del Governo e se ritenga di condividere che i sistemi di finanziamento e di gestione delle politiche di contrasto dell'immigrazione irregolare sono a giudizio degli interroganti scarsamente trasparenti. L'insufficiente dettaglio dei capitoli di bilancio, la mancanza di documenti pubblici ufficiali di monitoraggio e valutazione delle attività realizzate e la scarsa disponibilità delle autorità competenti, in particolare del Ministero dell'interno, a fornire dati e informazioni a soggetti terzi ostacolano a giudizio degli interroganti la ricognizione della spesa effettuata in questo ambito;

inoltre se ritenga che gli investimenti compiuti nel corso degli anni al fine di contrastare l'immigrazione irregolare hanno ottenuto un risultato a giudizio degli interroganti limitato. L'Italia ha continuato ad ospitare sul suo territorio migliaia di cittadini stranieri senza documenti, come è testimoniato dal numero elevato di domande presentate in occasione dei diversi provvedimenti che hanno consentito l'emersione dei rapporti di lavoro al nero e l'ottenimento di un titolo di soggiorno;

se ritenga infine auspicabile: attivarsi, con atti di competenza, al fine di ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990; ampliare i canali di ingresso regolare sia per motivi di lavoro che per ricerca di lavoro; introdurre meccanismi di regolarizzazione ordinaria *ad personam*, che possano consentire ai migranti di ottenere un titolo di soggiorno in presenza di requisiti che siano in grado di comprovare il loro effettivo inserimento sociale nella società italiana; minimizzare i rischi di una ricaduta nell'area dell'irregolarità per coloro che hanno un titolo di soggiorno, anche estendendo la durata della validità dei documenti di soggiorno; limitare il più possibile l'utilizzo dello strumento dell'espulsione coattiva, così come suggerito dalla direttiva comunitaria 2008/115/CE; attivarsi al fine di adottare una disciplina organica sul diritto di asilo in conformità con l'art. 10 della Costituzione e garantire l'effettivo accesso alla procedura di asilo dei migranti soccorsi in mare; assicurare ai migranti stabilmente residenti sul nostro territorio la piena titolarità dei diritti di cittadinanza, attivandosi anche al fine di modificare la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza e il riconoscimento del diritto di voto amministrativo.

(4-00411)

(24 giugno 2013)

RISPOSTA. - Le strutture destinate all'accoglienza sono organizzate in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti e della dignità degli stranieri che entrano nel nostro Paese, nonché la massima trasparenza ed efficienza da parte dei soggetti cui è affidata la gestione. In particolare, i centri di soccorso e prima accoglienza (Cpsa) sono destinati a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare appena rintracciato sul territorio nazionale; i centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) sono destinati all'accoglienza dei richiedenti asilo; i centri di identificazione ed espulsione (Cie, ex Cpt) sono riservati agli extracomunitari irregolari destinati all'espulsione.

L'accoglienza nel Cpsa è rigorosamente limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della permanenza dello straniero sul territorio, o per disporre l'allontanamento; quella nella Cara è limitata al periodo necessario all'esame della domanda d'asilo da parte della commissione territoriale; mentre il periodo di trattenimento nei Cie ha un termine massimo di 18 mesi e deve essere convalidato dal giudice di pace.

I Cpsa sono strutture che ospitano i migranti appena sbarcati sulle coste italiane, col fine di assicurare l'accoglienza e l'assistenza igienico-sanitaria nell'immediatezza dell'evento, nonché di acquisire le prime dichiarazioni utili per l'identificazione e la definizione della posizione amministrativa. Al termine di questa verifica il Questore stabilisce se espellere o respingere lo straniero o, viceversa, lo ammette alla procedura per chiedere la protezione internazionale oppure, qualora rilevi la condizione di inespellibilità (ad esempio per donne in stato di gravidanza, minori, persone soggette al pericolo di ritorsioni nel caso di rientro in patria), ne autorizza il soggiorno in Italia.

La presenza nei Cpsa è transitoria e limitata al tempo strettamente occorrente al trasferimento presso altri centri; però lo straniero può rimanere in tali strutture senza un formale provvedimento, purché tale necessità trovi riscontro nella situazione contingente. Infatti, il Questore non può disporre immediatamente il rimpatrio o il trasferimento nel Cie, ma deve precedentemente escludere il diritto di soggiorno.

Il trattenimento nei Cie è necessario affinché le rappresentanze diplomatiche dei Paesi terzi effettuino il riconoscimento dei loro connazionali privi di documenti e forniscano i documenti per il rimpatrio. All'ingresso nel centro, lo straniero è tenuto a compilare un modulo con il quale viene informato che il periodo di trattenimento verrà ridotto al tempo strettamente necessario, qualora egli collabori alla propria identificazione (ad esempio, producendo originale o copia del passaporto, oppure un altro documento identificativo corredato di fotografia). Pertanto, se la persona trattenuta è collaborativa, la presenza nel Cie è di breve durata.

Decorsi i primi 180 giorni, la proroga della misura per ulteriori 12 mesi è possibile solo nel caso in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, il rimpatrio non sia stato ancora effettuato a causa di una mancanza di collaborazione da parte dello straniero, ovvero di ritardi nel rilascio del lasciapassare da parte del Paese di origine.

Peraltro, l'efficacia della misura è dimostrata dal fatto che, negli ultimi 2 anni, la percentuale di stranieri allontanati dall'Italia dopo il collocamento nei Cie è stata elevata (50,16 per cento nel 2011 e 50,54 per cento nel 2012); mentre quella delle persone dimesse dai centri perché non identificate è stata di poco più del 9 per cento nel 2011 e del 5 per cento nel 2012. Anche per il 2013 la percentuale degli allontanati continua a essere elevata (il 47 per cento circa), mentre quella dei dimessi per mancata identificazione resta sempre di poco superiore al 5 per cento.

La normativa nazionale opera conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006, che istituisce il codice comunitario Schengen relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e alla direttiva 2008/115/CE, la cui finalità è di consentire l'effettivo allontanamento dello straniero che soggiorna illegalmente nel territorio di uno Stato membro attraverso una procedura equa e trasparente, con decisioni da adottare caso per caso, sulla base di criteri obiettivi e senza limitarsi a considerare il semplice fatto del soggiorno irregolare.

La partenza volontaria dello straniero è preferita rispetto al rimpatrio coatto, a condizione che non vi sia motivo di ritenere che ciò possa compromettere il suo effettivo allontanamento, secondo un meccanismo di espulsione a intensità graduale crescente. Invece, nel caso di un cittadino extracomunitario che si presume che non lascerà mai volontariamente il territorio dell'Unione europea, si procede all'effettivo allontanamento. Infatti, se si configura il rischio che lo straniero si renda irreperibile, oppure laddove sia pericoloso per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, o qualora abbia presentato una domanda di soggiorno rigettata in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, egli viene immediatamente rimpatriato. In tale ipotesi, si procede all'accompagnamento forzato alla frontiera.

Il centro di Elmas (Cagliari) è stato istituito come Cpsa nel giugno 2008, in relazione alla forte ondata migratoria proveniente dall'Algeria verso le coste sarde. Per alcuni mesi la struttura è stata utilizzata anche come Cara, per accogliere alcune centinaia di cittadini del Corno d'Africa che erano stati trasferiti d'urgenza dal centro di Lampedusa. Inoltre, in seguito alla distruzione di alcuni padiglioni del centro di Lampedusa, nel primo semestre del 2009, ha svolto temporaneamente la funzione Cie, per ospitare 100 cittadini tunisini. In seguito alla diminuzione degli sbarchi, nel biennio 2009-2010, ha avuto un utilizzo più limitato. Tra i mesi di settembre e ottobre 2011 (anno caratterizzato dalla cosiddetta emergenza nord Africa) in seguito alla distruzione dei padiglioni del Cie di Lampedusa, 221 cittadini tu-

nisini sono stati trasferiti nel Cpsa di Cagliari per essere poi rimpatriati con voli *charter*.

Le criticità segnalate sono state comunque circoscritte al primo periodo di attivazione, quando alcuni cittadini stranieri sono stati trattenuti più a lungo del previsto. Successivamente non si sono più verificate situazioni di tensione; inoltre, sono stati effettuati alcuni interventi strutturali, col fine di migliorare la sicurezza anche per le aree limitrofe. A decorrere dal 25 giugno 2013, la struttura ha assunto la doppia denominazione di Cpsa-Cara e, pertanto, viene conformemente utilizzata.

Più in generale, con riferimento alle politiche in materia di immigrazione e asilo, si assicura che l'obiettivo del Governo è quello di garantire l'accoglienza materiale e giuridica degli stranieri che giungono nel nostro Paese, senza trascurare l'aspetto di sicurezza che deriva in termini di rischio dagli sbarchi. Per quanto riguarda le condizioni di vita all'interno dei centri per l'immigrazione, il Ministero svolge un costante monitoraggio, sia direttamente sia tramite le Prefetture territorialmente competenti. In particolare, viene verificata la regolarità dei servizi appaltati, nonché l'effettiva erogazione dell'assistenza socio-sanitaria, psicologica e infermieristica, finalizzata a garantire la salute psicofisica degli immigrati. In caso di accertato disservizio, le stesse Prefetture applicano una penale e, in caso di grave inadempienza, hanno la facoltà di risolvere il contratto, come più volte avvenuto nei mesi scorsi.

Proprio al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e civili degli stranieri presenti all'interno dei centri per l'immigrazione, il Ministero si avvale anche della collaborazione di organismi *ad hoc* (come il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, la Croce rossa italiana, l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati e la Caritas) con i quali le singole Prefetture stipulano apposite convenzioni. Inoltre, sono state istituite apposite commissioni presso ciascuno dei centri governativi, con il compito di svolgere opportune verifiche con cadenza periodica.

Infine, gli episodi di tensione e i disordini che hanno recentemente interessato alcuni dei Cie dislocati sul territorio nazionale dimostrano chiaramente che sussiste l'esigenza di intraprendere iniziative finalizzate ad assicurare migliori *standard* di accoglienza e un maggiore livello di sicurezza, sia degli ospiti che degli operatori. In tal senso, senza arrivare a ipotizzare una soppressione di tali strutture, che appaiono ancora necessarie sotto diversi profili, si ritiene che possano essere riviste alcune modalità di funzionamento dei Cie. Al riguardo, si possono immaginare sia interventi in via amministrativa, sia iniziative normative. Sotto il primo profilo, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, si potrà intervenire sui criteri posti a base d'asta per l'aggiudicazione degli appalti di gestione, anche modificando l'elenco dei servizi previsti dall'attuale capitolato unico. Ulteriori iniziative, come la necessità di rafforzare l'espletamento dell'attività di i-

dentificazione già in carcere, in considerazione del fatto che molti dei cittadini stranieri trattenuti nei Cie provengono da istituti di detenzione, dovranno essere attentamente valutate con le altre amministrazioni coinvolte. Eventuali percorsi normativi di più ampio respiro, come la riduzione dei tempi di permanenza nei Cie, necessitano invece di un sostanziale contributo parlamentare.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANZIONE

(21 novembre 2013)

MALAN. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri.* - Premesso che:

la scorsa settimana il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), Robert Kobeh Gonzalez, ha inviato una lettera al direttore generale dell'Amministrazione della aeronautica civile di Taiwan, signora Shen Chi, invitando per la prima volta lei e la sua delegazione, in qualità di "invitati speciali", alla prossima assemblea triennale dell'ICAO che si svolgerà a Montreal (Canada) dal 24 settembre al 4 ottobre;

questo invito è un primo risultato delle molteplici iniziative di Parlamenti e Governi di tanti Paesi del mondo che, negli ultimi mesi, hanno sollevato il tema della necessaria partecipazione di Taiwan alle attività dell'ICAO;

l'ICAO è il perno delle regole di tutela, controllo e prevenzione sulle quali si basa la sicurezza del traffico aereo internazionale;

la sicurezza riguarda direttamente i 45 milioni di passeggeri che, secondo i dati 2012, hanno transitato sulla *flight information region* (FIR) di Taiwan, tra i quali vi sono centinaia di migliaia di italiani ed europei che si recano a Taipei utilizzando i 150 voli settimanali che la collegano alle capitali europee, tra le quali Roma;

Taipei è attualmente servita da 56 compagnie aeree con voli per 117 destinazioni nel mondo, di cui 616 voli settimanali diretti alle città della Cina continentale, a seguito dei rapporti profondamente mutati tra Taipei e Pechino ed oggi regolati da 19 accordi bilaterali;

l'esigenza di garantire i massimi livelli della sicurezza aerea è una priorità categorica per la quale vanno adottate tutte le appropriate misure, e tra queste vi è, senza dubbio, quella di includere Taiwan nell'ICAO;

già da anni in numerosi altri organismi internazionali multilaterali di diversa natura, anche di emanazione ONU come l'Assemblea mondiale della sanità, si è trovata la soluzione pragmatica per consentire la partecipazione taiwanese;

in base a quanto stabilito dalla legge n. 1151 approvata dal Congresso degli Stati Uniti, e firmata dal presidente Obama nel luglio 2013, la delegazione USA all'ICAO proporrà, in sede di assemblea a Montreal, che Taiwan partecipi alla vita dell'Organizzazione con lo statuto di "osservatore",

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare, anche in accordo con i *partner* della UE, per sostenere la iniziativa degli Stati Uniti a favore di Taiwan nell'interesse ineludibile della sicurezza aerea internazionale.

(4-00852)

(17 settembre 2013)

RISPOSTA. - L'Italia intrattiene con Taiwan intense relazioni economiche e culturali nel rispetto della "One China policy", cui l'Italia e gli altri Paesi membri dell'Unione europea aderiscono, e del conseguente riconoscimento della Repubblica popolare cinese quale unica entità statale cinese. I dati dell'interscambio commerciale sono emblematici dell'intensità dei rapporti tra i settori produttivi italiani e taiwanesi e delle promettenti opportunità che il mercato taiwanese può offrire ai nostri operatori economici.

Parallelamente al positivo andamento dei rapporti economico-commerciali sono in costante espansione anche i flussi di visitatori tra Italia e Taiwan, stimolati dalla decisione dell'Unione europea, effettiva dal 2011, di abolire i visti di ingresso per soggiorni inferiori ai 90 giorni per i titolari di passaporti emessi dalle autorità dell'isola. Alla luce di quanto precede, Taiwan rappresenta un *partner* al quale l'Italia guarda con crescente interesse ed è pertanto costante l'attenzione del Ministero per l'individuazione di strumenti e per la promozione di iniziative che, nel rispetto della One China policy, mirino al rafforzamento dei rapporti con l'isola.

In questo contesto va inquadrata anche la posizione italiana in merito all'aspirazione di Taiwan di potere contribuire più attivamente alla definizione e all'osservanza di regole e *standard* tecnici a livello internazionale.

Da un lato, va tenuto presente che le attività di alcune organismi internazionali a carattere tecnico possono beneficiare di una partecipazione, opportunamente modulata, di Taiwan. Esempi in tal senso sono dati dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità, alle cui riunioni Taiwan partecipa dal 2009 in qualità di osservatore, con la denominazione

di “Chinese Taipei”, e dall’Organizzazione mondiale del commercio, alle cui riunioni Taiwan partecipa dal 2002 con la denominazione di “Separate customs territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu - Chinese Taipei”.

Dall’altro lato, appare necessario, dal punto di vista italiano, che le modalità di tale partecipazione siano compatibili con l’adesione dell’Italia alla One China policy.

Coerentemente con tale impostazione, anche per la questione della possibile partecipazione di Taiwan all’ICAO in qualità di osservatore, si ritiene preventivamente necessario individuare con spirito costruttivo, insieme ai *partner* dell’Unione europea e in consultazione con il resto della *membership* dell’organizzazione, formule idonee a coniugare l’interesse della sicurezza aerea internazionale, alla luce anche della rilevanza di Taiwan come *hub* aeroportuale internazionale, con il rispetto della One China policy.

Nell’ottica del raggiungimento di soluzioni coerenti con i principi enunciati e largamente condivisibili in seno alla *membership* dell’ICAO, il Governo italiano ha preso atto positivamente della partecipazione di una delegazione, guidata dal Direttore generale della Civil aeronautics administration (CAA), di Taipei ai lavori della 38a assemblea dell’ICAO quale “ospite” del presidente del Consiglio dell’organizzazione, con la denominazione di “Chinese Taipei”.

Il Vice ministro degli affari esteri

ARCHI

(19 novembre 2013)

SCILIPOTI. - *Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

nella località Triscioli di Santa Caterina Albanese (Cosenza) esiste una vecchia fabbrica estesa su circa 20.000 metri quadrati, da anni abbandonata e di proprietà della Fabbrica ioggese laterizi (FIL) Srl fallita con sentenza dell’11 novembre 1998 del tribunale di Cosenza;

l’immobile che ospita la vecchia fabbrica purtroppo è coperto da lastre di eternit contenente amianto e la gran parte di queste è in frantumi da anni, di conseguenza la tremenda sostanza in polvere raggiunge i vicini centri abitati di Santa Caterina Albanese, in particolare la frazione Ioggi e la contrada Pianette, raggiungendo inoltre i territori limitrofi di Fagnano Castello San Marco Agentano, Malvito e Roggiano Gravina;

vi sono nell'immediata vicinanza della fabbrica due torrenti, "Ricosoli" e "Fullone"; quest'ultimo raggiunge, attraversando tutta la valle dell'Esaro, la Sibaritide, territorio fortemente agricolo con presenza di vaste produzioni di ortaggi e numerosi frutteti ed a forte vocazione turistica, sfociando poi nel mar Ionio;

con provvedimento del 20 settembre 2006 il tribunale di Cosenza ha nominato curatore fallimentare il dottor Antonio Naso, al posto dell'avvocato Salvatore Perugini, a seguito della sua rinuncia;

con l'ordinanza n. 18 del 22 aprile 2010 del sindaco di Santa Caterina Albanese, Roberto Lavalle, è stata ordinata al dottor Naso la messa in sicurezza nonché la bonifica delle coperture in cemento- amianto presenti sugli opifici industriali;

la curatela del fallimento con ricorso al TAR della Calabria di Catanzaro ha impugnato l'ordinanza ed è riuscita ad ottenere la sospensiva dell'esecuzione del provvedimento del sindaco con ordinanza cautelare del 28 giugno 2010;

il TAR con sentenza n. 580/2012 ha rigettato il ricorso presentato dalla curatela del fallimento per cui rimane l'obbligo della stessa curatela di mettere in sicurezza e bonificare il sito, a cui il curatore del fallimento, il dottor Naso, non ha dato ottemperanza;

è reato non dare esecuzione ad un'ordinanza sindacale;

varie deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati hanno chiesto un intervento immediato al tribunale di Cosenza, giudice del fallimento, alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per procedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica degli opifici dell'ex fornace FIL in quanto costituiscono un serio pericolo per la salute dei cittadini;

non essendo stati ancora messi in sicurezza gli impianti, né l'area bonificata, rimane altissimo il rischio per la salute pubblica, in considerazione del fatto che si è registrato un sensibile aumento di casi di neoplasia in coloro i quali hanno lavorato alle dipendenze dell'ex FIL e, purtroppo, anche in altri soggetti che abitano nei centri vicini, facilmente raggiungibili dalle polveri sottili trasportate dal vento;

per quanto sopra sono interessati alla messa in sicurezza anche i centri abitati di tutto il comprensorio;

l'amministrazione ha promosso, in data 4 marzo 2013, presso la sede della Comunità montana di Malvito, un incontro con tutti i Sindaci del

comprensorio territoriale, al fine di concertare insieme misure aventi scopo di risoluzione, in sinergia, dell'annoso problema;

risulta ancora, a tutt'oggi, irrisolto il problema rappresentato dalla massiccia presenza di amianto presso l'insediamento dell'ex fornace di Santa Caterina Albanese, a causa sia del notevole impegno finanziario necessario per lo smaltimento dell'amianto e per la bonifica del sito che di altri ostacoli di ordine amministrativo o giudiziario;

vista la grave situazione di inquinamento ambientale, a causa dello stato di totale abbandono del complesso industriale, si ritiene urgente un intervento delle autorità competenti che ponga fine alla situazione di pericolo in cui versa la cittadinanza della valle dell'Esaro, di Roggiano Gravina e di San Marco Argentano,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno istituire, con urgenza, un tavolo di lavoro per stabilire i tempi e le misure da adottare da parte dei soggetti interessati per procedere all'immediata messa in sicurezza ed alla bonifica degli opifici dell'ex fornace FIL siti in contrada Triscioli di Santa Caterina Albanese, in quanto costituiscono serio e concreto pericolo per la salute degli abitanti dell'area, nonché per l'ambiente.

(4-00613)

(23 luglio 2013)

RISPOSTA. - In merito all'opportunità di istituire un tavolo di lavoro per l'individuazione delle azioni da adottare inerenti alla messa in sicurezza e bonifica degli opifici dell'ex fornace FIL, siti in contrada Triscioli di Santa Caterina Albanese (Cosenza), si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, il Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria ha sottolineato che, nel prendere atto dell'emanazione dell'ordinanza contingibile emanata dal sindaco, allo stato inattuata, non si può che concordare sulla circostanza per cui non appaia ulteriormente eludibile l'onere di esecuzione, a fronte degli ovvi rischi per l'ambiente.

Tuttavia, con riferimento alle competenze regionali in materia, si intende ribadire che "qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente" ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 244 e 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in danno dei responsabili ovvero degli altri interessati inadempienti, con l'assistenza del privilegio previsto dall'art. 253, comma 2

(secondo cui le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile). L'eventuale intervento regionale è ammissibile solo secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale amianto.

Nel caso in esame, quindi, rientra tra le competenze del Comune provvedere in danno del soggetto interessato, a fronte degli oneri ricadenti sulla curatela, per come cristallizzati dalla pronuncia del giudice amministrativo.

Quanto all'esplicazione delle competenze regionali, giova precisare che con l'approvazione della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14, pubblicata sul Bollettino ufficiale 4 maggio 2011, Supplemento Straordinario n. 2 al n. 8 del 2 maggio, "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dall'esposizione a sili e manufatti contenenti amianto", la Regione Calabria si è dotata di uno strumento legislativo di fondamentale importanza per la salvaguardia della salute ed il progressivo smaltimento delle strutture di amianto ancora presenti sul territorio regionale.

In questo contesto, attraverso una speciale unità organizzativa a carattere temporaneo, l'USA, istituita con delibera della Giunta regionale n. 207 del 4 maggio 2012, si sta provvedendo alla predisposizione ed all'aggiornamento del "piano regionale amianto per la Calabria" (PRAC). Esso, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 2011, sarà approvato con deliberazione di Giunta e conterrà il censimento, la mappatura georeferenziata delle zone interessate ed il conseguente smaltimento, nonché la definizione degli obblighi per i proprietari, le attività di competenza dei Comuni e le competenze dei singoli enti coinvolti nel processo.

Sono di imminente pubblicazione e divulgazione gli atti amministrativi prodromici alle azioni di censimento e mappatura delle aree di concentrazione dell'amianto, la cui compilazione verrà curata dagli enti locali interessati, anche con l'eventuale ausilio delle strutture regionali competenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare

CIRILLO

(19 novembre 2013)
